

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016**  
**555/2016/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ OFFERTI DALLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n.239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 448/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2015/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2015, 499/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 499/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2016, 520/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2016/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) come da ultimo approvato;
- la comunicazione di ALNG del 30 agosto 2016, prot. Autorità n. 23959, del 30 agosto 2016 (di seguito: comunicazione del 30 agosto 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità, con tale regolazione, dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 502/2013/R/gas, l’Autorità ha previsto un periodo di sperimentazione, fino al 31 dicembre 2015, funzionale alla definizione delle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione;
- in base al punto 4 della medesima deliberazione, il servizio di flessibilità nel periodo di sperimentazione è erogato sulla base di condizioni definite con apposite modifiche dei codici di rigassificazione conformi ai criteri transitori di seguito indicati:
  - a) i corrispettivi applicati agli utenti sono stabiliti su proposta delle imprese di rigassificazione, formulata tenendo anche conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all’erogazione del servizio, come dettagliati nella relazione tecnica che le imprese di rigassificazione trasmettono all’Autorità, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l’offerta e l’erogazione del servizio;
  - b) i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:
    - i. a copertura dei costi incrementali da sostenere ai fini dell’offerta del servizio di flessibilità, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall’impresa di rigassificazione e approvato dall’Autorità;
    - ii. a copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite, per la quota eccedente l’importo sub i.
    - iii. per la parte eccedente gli importi di cui ai precedenti punti *sub* i. e *sub* ii., agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base

alla capacità di rigassificazione loro conferita che non hanno utilizzato;

- con la deliberazione 448/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del codice di rigassificazione che disciplina l'offerta e l'erogazione del servizio di flessibilità e del servizio di stoccaggio temporaneo da parte di ALNG con la medesima deliberazione
- l'Autorità ha, inoltre, approvato in prima applicazione la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità trasmessa da ALNG, articolata in:
  - un corrispettivo per la sottoscrizione (CSS) che permette di accedere al servizio di flessibilità e allo stoccaggio temporaneo; e
  - dei corrispettivi per l'attivazione (CAS e/o CBO) del servizio scelto; e
  - dei corrispettivi per l'erogazione (CRF e/o CRS) del servizio scelto;
- con specifico riferimento al corrispettivo di riconsegna per la flessibilità (CRF) la deliberazione 448/2014/R/gas ha previsto due modalità, a scelta dell'utente, per la sua determinazione:
  - *ex post* sulla base degli esiti del mercato di bilanciamento giornaliero (PB-Gas), come determinati il giorno successivo all'utilizzo;
  - *ex ante* sulla base di uno scenario di riferimento in termini di prezzi giornalieri del gas naturale e di disponibilità del servizio, tali che i ricavi derivanti dalla sua applicazione corrispondano ai ricavi attesi con l'applicazione del corrispettivo CRF determinato *ex post*;
- con la deliberazione 448/2014/R/gas, l'Autorità ha stabilito, inoltre, che la definizione dei corrispettivi del servizio di flessibilità è limitata al periodo di sperimentazione e potrà essere rivista, ove opportuno, sulla base dei risultati (anche in termini di costi e ricavi) e delle informazioni acquisite durante il medesimo periodo;
- con la deliberazione 499/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato, da ultimo, la proposta dei corrispettivi per il servizio di flessibilità trasmessa da ALNG nonché esteso il periodo di sperimentazione del servizio di flessibilità, di cui al punto 4, della deliberazione 502/2013/R/gas, fino al 31 dicembre 2017; in particolare, la proposta dei corrispettivi, approvata con la deliberazione 499/2015/R/gas, introduce una nuova opzione tariffaria, selezionabile dagli utenti in alternativa alle altre, che prevede l'annullamento del corrispettivo di attivazione giornaliera (CAS) e il recupero dei connessi ricavi con l'incremento del corrispettivo di sottoscrizione;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB) e dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento, in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014;
- in base all'assetto del nuovo regime, le azioni di bilanciamento di utenti e del responsabile del bilanciamento avvengono nell'ambito del mercato infragiornaliero del gas naturale; pertanto, non risulta più applicabile l'utilizzo del prezzo della PB-Gas quale riferimento per la determinazione *ex post* del

corrispettivo CRF; peraltro, l'opzione di calcolo *ex post* non risulta essere mai stata richiesta dagli utenti;

- con la deliberazione 520/2016/R/gas, l'Autorità ha, quindi, approvato la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG, che prevede la sola opzione di determinazione, *ex ante*, del corrispettivo CRF, aggiornato trimestralmente in funzione dei prezzi del mercato del gas e del bilanciamento;
- con la comunicazione del 30 agosto 2016, ALNG ha trasmesso una nuova proposta dei corrispettivi CSS e CAS per i servizi di flessibilità, che prevede:
  - un incremento dei costi di attivazione (CAS) dovuto ad un aumento della stima dei costi di manutenzione delle apparecchiature necessarie all'erogazione del servizio, in ragione di una stima crescente del numero di attivazioni;
  - una riduzione dei costi fissi annuali dovuta, in particolare, all'azzeramento degli oneri associati all'avvio dei servizi di flessibilità;
  - l'aggiornamento del corrispettivo CSS, relativo all'opzione introdotta con la deliberazione 499/2015/R/gas, sulla base di un incremento delle attivazioni attese del servizio;
- la modalità di aggiornamento trimestrale fin qui adottata per la determinazione *ex ante* del corrispettivo CRF consente di definirne il valore, fino al 31 dicembre 2016, anche a fronte dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento dall'1 ottobre 2016.

#### **RITENUTO CHE :**

- sia opportuno approvare la proposta di aggiornamento dei corrispettivi CSS e CAS per il servizio di flessibilità trasmessa da ALNG con la comunicazione del 30 agosto 2016;
- sia opportuno che ALNG trasmetta, per l'approvazione dell'Autorità, una proposta relativa alle modalità di determinazione *ex ante* del corrispettivo di riconsegna per la flessibilità (CRF), da applicarsi dall'1 gennaio 2017, formulata sulla base delle dinamiche dei prezzi di bilanciamento e del gas naturale rilevate a seguito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, trasmessa da ALNG con comunicazione del 30 agosto 2016 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che la società ALNG trasmetta, entro l'1 dicembre 2016, per l'approvazione dell'Autorità, una proposta relativa alle modalità di determinazione *ex ante* del corrispettivo di riconsegna per la flessibilità (CRF), da applicarsi dall'1

- gennaio 2017, formulata sulla base delle dinamiche dei prezzi di bilanciamento e del gas naturale rilevate a seguito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico ed alla società ALNG;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*